

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3400 del 21/07/2020
Oggetto	Demanio Idrico Terreni - Concessione per occupazione di terreno demaniale del fiume Taro in comune di parma(PR) - Richiedente River S.r.l. - Pratica PR10T0086/17RN01 - Sinadoc 17832
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3504 del 21/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventuno LUGLIO 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); ; la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);

la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;

la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;

il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dall'Autorità di Bacino del Fiume Po di cui al DPCM 24 maggio 2001;

la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;

la Deliberazione del Direttore Generale di ArpaE n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

RICHIAMATA

la determinazione n. 6046 del 23/05/2011 con la quale è stata rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino degli affluenti del Po alla Ditta River Sas la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio

idrico sul Torrente Taro nel Comune di Parma(PR), ad uso ricreativo - sportivo, individuata al foglio 19 particella 59 e antistante e con validità fino al 23/05/2017;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 10/02/2017 registrata al PG/_2017/2289 dal sig. Sergio Piazza, c.f. PZZSRG37T10B408M e successivamente seguita dal Sig. Ferrarini Gian Luca, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta River srl, P.Iva 01742720343 con sede legale nel Comune di Parma, loc. Fraore in Strada del Traghetto (ex Via Emilia Ovest 260/a), ha richiesto rinnovo della concessione rilasciata dal Servizio Tecnico dei bacini degli affluenti del Po con Determinazione n. 6046 del 23/05/2011 per l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua Torrente Taro, F.19 map 59 e fronte mappale 59 di mq 20.930 in Comune di Parma, ad uso sportivo - ricreativo;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n.162 del 13/11/2019 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007, **PRESO ATTO** dell'assenso espresso da:

Agenzia Interregionale per il fiume PO (nota PG/2018/21901 del 11/10/2018), riconfermato in data 17/07/2019 Prot. Pg. 2019/13024 con il quale sono state indicate le prescrizioni contenute nel disciplinare cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

le successive conferme del Nulla Osta idraulico espresse da Aipo in data 13/02/2020 Prot. Pg. 2020/23380 e 18/06/2020 Prot. Pg. 2020/87610;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'AIPo;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie €. 75,00 euro in data 25/10/2019;
- il canone per l'anno 2020;
- l'adeguamento del deposito cauzionale, versando la somma pari a €.1848,20 in data 02/07/2020; ;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Sig. Ferrarini Gian Luca, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta River srl, P.Iva 01742720343 il rinnovo concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Torrente Taro, di mq 20930 sita in Strada del Traghetto, loc. Fraore, in Comune di Parma, catastalmente identificata al F.19 map 59 e fronte mappale 59 per uso sportivo - ricreativo, codice pratica PR10T0086/17RN01;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2028**;
3. di stabilire il canone annuale in € 9637,55;
4. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 02/07/2020 (PG/2020/895236 del 02/07/2020);
5. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 9637,55 euro, e dando atto che e le annualità pregresse sono state versate;
6. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento; l'ammontare dovrà essere rideterminato sulla base di quanto stabilito all'art.8 comma 3 della L.R 2/2015;
7. di stabilire di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 9637,55 euro;
8. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero coattivo del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico;
9. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;

- 10 . di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
11. di dare atto che il concessionario è tenuto a registrare il presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, ai sensi degli artt. 2 e 5, D.P.R. 131/1986 e ad inviare a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
- 12 . di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Maroli;
13. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
- 14 . di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazione e Concessioni di Parma
(Paolo Maroli)

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a River S.r.l, P.Iva 01742720343 Responsabile Legale Ferrarini Gian Luca cod fiscale FRRGLC63E21G337I (cod. pratica PR10T0086/17RN01).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Torrente Taro, individuata al foglio 19 mappali 59 e fronte 59 del Comune di Parma località Fraore (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a circa mq 20.930 mq, è destinata ad uso sportivo/ricreativo.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo pari a 9637,55 euro entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bancario IT94H0760102400001018766103 oppure su conto corrente postale n. 1018766103 intestato a "STB - Affluenti Po", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo del deposito cauzionale costituito in € 7789.35 pagato in data 22/05/2011 in relazione al rilascio della citata concessione PR10T0086 è stato integrato fino alla concorrenza pari a € 9637,55 col versamento di € 1848.20. L'importo dovrà essere integrato in caso di necessità in base agli

adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 31/12/2028.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni:
destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte

dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'AIPo.

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle

prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, l.r. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico prot. PG/2018/21901 del 11/10/2018 rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po di AIPo riconfermato in data 17/07/2019 Prot.Pg. 2019/13024, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.
2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.

Parma,

Prot.

Classifica: 6.10.20
Fasc.: 29/2015C/A – 11- 9

Oggetto: Polizia idraulica – Fiume Taro - Istanza di occupazione di area demaniale ad uso commerciale in loc. Pontetaro in fregio al fiume Taro comune di Parma, provincia di Parma

Richiedente: Ditta RIVER di Benassi Elvira & C. S.A.S.

VISTA la comunicazione di ARPAE – Sac di Parma in data 5 luglio 2018 prot. n. 14219/2018 avente per oggetto la richiesta di rilascio del parere idraulico di competenza per occupazione di terreno demaniale ad uso commerciale come specificato in oggetto - richiedente: Ditta RIVER di Benassi Elvira & C. S.A.S.;

CONSIDERATO che trattasi di rinnovo della concessione di area del Demanio Idrico ubicata in Fraore (PR) n. 6046 in data 23.05.2011;

CONSIDERATO che tutta la zona oggetto di concessione risiede nella Fascia di deflusso della piena (Fascia A) individuata dal PAI (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico) e nonché inserita nelle competenze del Parco Fluviale del Taro;

CONSIDERATO che trattasi di attività commerciale di pubblico interesse per le quali vige l'art. 38 delle NTA del PAI e attiva esclusivamente nei mesi estivi, statisticamente caratterizzati da bassi livelli idrometrici ;

VISIONATI gli elaborati progettuali trasmessi: istanza, elaborati grafici, planimetrie catastali e successive integrazioni richieste con nota n. 15705 in data 29.06.18;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

VISTO il R.D. 09/12/1937 n. 2669, "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica";

VISTO il D. Lgs. 22/01/2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTO il D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTO l'art. 93 e seguenti del R.D. 523/1904 sulle Opere Idrauliche e sulla Polizia delle Acque Pubbliche;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

VISTE le Norme di Attuazione del predetto PAI;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di leggi attualmente in vigore;

**ESPRIME PARERE POSITIVO
PER I SOLI ASPETTI IDRAULICI**

al rinnovo della concessione di area del Demanio Idrico contraddistinta al foglio 19, mapp. 59 in località Fraore del comune di Parma (concessione n. 6046 in data 23.05.2011), ad uso commerciale, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni.

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;
2. il parere positivo è accordato per le aree indicate negli elaborati tecnici allegati alla richiesta, nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate ed esclusivamente per il periodo estivo compreso da 21 giugno al 23 settembre;
3. nessuna modifica potrà essere apportata alle pertinenze idrauliche senza il consenso dello scrivente Ufficio.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
2. la ditta richiedente si impegna a:
 - utilizzare le aree oggetto del presente atto secondo le normali direttive ambientali in uso nella zona;
 - non eseguire opere che possano portare ad una qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia e dello stato altimetrico e planimetrico, in modo che essi vengano ad assumere, in tutto o in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie;
 - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;
 - non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata alla presente autorizzazione;

- non formare accessi all'alveo, non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, non depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
- 3. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno della fasce esondabili del PAI (fasce A e B) e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;
- 4. considerato che i terreni oggetto del presente atto ricadono all'interno della fasce esondabili del PAI (fascia A e B), il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali, in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese;
- 5. il richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente Nulla Osta;
- 6. in caso di attivazione del servizio di piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nei terreni oggetto della presente autorizzazione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPO;
- 7. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPO nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
- 8. questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvenissero rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del proprietario del terreno come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;
- 9. la documentazione amministrativa relativa alla Concessione dovrà essere esibita dal Concessionario o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPO addetto alla vigilanza.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Concessionario, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche

giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;

2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO;
4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico della Società richiedente. Dette condizioni dovranno essere esplicitamente inserite nell'emettendo atto formale di concessione di competenza di codesta amministrazione regionale, unita mente alle clausole di carattere erariale;
5. il Concessionario potrà cedere la concessione a terzi solo nei casi previsti per legge e previa il consenso scritto di quest'Ufficio; l'eventuale nuovo Concessionario dovrà comunque accettare le condizioni elencate nel presente atto;
6. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;
7. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente Nulla Osta non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

Qualora la concessione non sia rilasciata entro 6 (sei) mesi dalla data del presente atto, dovrà essere richiesto un nuovo parere idraulico affinché possa essere verificata la mancata alterazione dello stato dei luoghi rispetto alle condizioni di rilascio del presente atto.

IL DIRIGENTE

Ing. Mirella VERGNANI

*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

VISTO: L'incaricata di Posizione Organizzativa Tecnica
Ing. Monica Larocca





ARPAE-SAC

P.le Della Pace, 1

43121 PARMA

PEC : aoopr@cert.arpa.emr.it

Parma, _____

Classifica: 6.10.20 Fascicolo:29/2015C/A – 11- 9

Oggetto: DEMANIO SUOLI - Richiesta conferma nulla osta idraulico del 11/10/2018 Ns Prot. Pg. Pr. 21901/2018. Richiesta di occupazione di area demaniale ad uso commerciale in loc. Pontetaro in fregio al fiume Taro comune di Parma - in Provincia di Parma.

Richiedente: RIVER S.A.S.

Con riferimento alla nota n. di prot. 15885 in data 01.07.19, richiedente la conferma del precedente parere idraulico favorevole per decadimento dei termini necessari alla redazione dell'atto di concessione, eseguiti gli opportuni accertamenti, si conferma la validità del Nulla Osta Idraulico espresso in data 11.10.2018 n. 24040 di prot.

Si precisa al riguardo che qualora la concessione non sia rilasciata entro 6 (sei) mesi dalla data del presente nota, dovrà essere richiesto un nuovo parere idraulico affinché possa essere verificata la mancata alterazione dello stato dei luoghi rispetto alle condizioni di rilascio del presente atto.

IL DIRIGENTE

Ing. Mirella VERGNANI

*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

ARPAE-SAC

P.le Della Pace, 1 - 43121 PARMA

PEC : aoppr@cert.arpa.emr.it

Parma, _____

Classifica: 6.10.20 Fascicolo: 29/2015C/A – 11- 9

Oggetto: DEMANIO SUOLI - Richiesta modifica nulla osta idraulico del 11/10/2018 Ns Prot. Pg. Pr. 21901/2018 confermato in data 17/07/2019 Prot.Pg. 2019/113024. Occupazione di area demaniale ad uso commerciale in loc. Pontetaro in fregio al fiume Taro comune di Parma - in Provincia di Parma.

Richiesta variazione apertura attività commerciale.

Richiedente: RIVER S.A.S.

Si fa riferimento alla richiesta del 2 maggio c.a. presentata dal legale rappresentante della Società River srl, Gian Luca Ferrarini, in merito alla deroga della data di apertura dell'attività di cui al parere emesso dalla scrivente con nota prot. 4023 del 13/02/2020 per confermare quanto già espresso.

In particolare si ribadisce che il periodo primaverile è caratterizzato da probabili eventi meteorologici estremi che possono portare a variazioni repentine dei livelli idrometri all'interno delle fasce esondabili identificare dal PAI (A e B) e confermate nel PGRA, in cui è collocata l'area demaniale oggetto della concessione. Si rileva inoltre che non vi è l'adozione di una procedura in grado di attivare le procedure di evacuazione con modalità e tempi compatibili ai tempi di corrivazione della piena del corso d'acqua.

Pertanto si sollecita la revisione e l'adeguamento del piano di emergenza di evacuazione, in funzione di un'analisi dei tempi di corrivazione della piena nel tratto in esame e delle modalità e delle tempistiche di rilascio dei bollettini di allertamento emessi dagli organi preposti della Regione Emilia Romagna, il quale dovrà essere condiviso con l'Ufficio di protezione civile comunale competente.

Considerato quanto sopra, si rigetta l'istanza presentata confermando il parere emesso con prot. 4023 del 13/02/2020, ed in particolare il periodo di apertura dell'attività commerciale in oggetto nel periodo estivo, ossia dal 21 giugno al 23 settembre.

IL DIRIGENTE

Ing. Mirella VERGNANI

*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

VISTO: La Posizione Organizzativa Tecnica

Ing. Monica Larocca





ARPAE-SAC
P.le Della Pace, 1
43121 PARMA
PEC : aoopr@cert.arpa.emr.it

Parma, _____

Classifica: 6.10.20 Fascicolo:29/2015C/A – 11- 9

Oggetto: DEMANIO SUOLI - Richiesta modifica nulla osta idraulico del 11/10/2018 Ns Prot. Pg. Pr. 21901/2018 confermato in data 17/07/2019 Prot.Pg. 2019/113024. Occupazione di area demaniale ad uso commerciale in loc. Pontetaro in fregio al fiume Taro comune di Parma - in Provincia di Parma.

Richiedente: RIVER S.A.S.

VISTA la nota prot. n. 260 in data 01.07.20 con la quale si chiedeva la modifica del nulla osta idraulico relativamente alla denominazione della ragione sociale del richiedente e della data di apertura estiva della pratica di occupazione di area demaniale ad uso commerciale di cui all'oggetto;

RICHIAMATI il nulla osta prot. 24040 del 11/10/2018 e la successiva nota prot. 17408 del 17/07/2019 di conferma dello stesso che costituiscono parte integrante del presente atto;

CONSIDERATO che il mese di maggio è compreso nel periodo primaverile caratterizzato da probabili eventi meteorologici estremi che potrebbero portare a variazioni repentine dei livelli idrometri all'interno delle fasce PAI esondabili (A e B), al cui interno è collocata l'area demaniale oggetto della concessione;

CONSIDERATA la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di leggi attualmente in vigore;

ESPRIME AI SOLI FINI IDRAULICI



PARERE POSITIVO
alla variazione del al cambio di titolarità dell'atto di concessione

e

PARERE NEGATIVO

alla modifica della data di apertura estiva,

e pertanto si conferma il periodo di apertura riportato nel nulla osta sopracitato, ossia dal 21 giugno al 23 settembre

IL DIRIGENTE

Ing. Mirella VERGNANI

*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

VISTO: La Posizione Organizzativa Tecnica

Ing. Monica Larocca

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'ML', is placed below the name 'Ing. Monica Larocca'.



Il sottoscritto Ferrarini Gian Luca, c.f FRRGLC63E21G337I in qualità di legale rappresentante della ditta River S.r.l. P.Iva 01742720343, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

legale rappresentante

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.